



252

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 8087

Prot. n. 67-Parchi

Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

O G G E T T O: Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Fiavè", ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 26 giugno 1986, n. 14 - "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno 15 luglio 1988

ad ore 9.00

nella sala delle Sedute,

in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

in seduta ordinaria sotto la presidenza del

Presidente: ~~Pietro Angeli~~

Presiede:	l'assessore sostituto:	Walter Micheli
presenti:	gli assessori effettivi:	Giuseppe Agrimi
		Tarcisio Andreolli
		Luca Carli
		Alberto Crespi
		Renzo Jori
		Mario Malossini
		Vigilio Nicolini
		Claudia Piccoli
	Riccardo Ricci	

Assenti gli assessori effettivi: Sig. Presidente - Ass. Jori -
Ass. Nicolini.

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti dott. **Franco Zeni**.
Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta dott. **Renzo Leonardi**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n. 14, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo Tridentino di Scienze naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S.Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

La legge 23 giugno 1986 n. 14 distingue i biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della Legge Provinciale n. 14, all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al Piano Urbanistico Provinciale.

In data 26 febbraio 1987 ed ai sensi dell'art.5 della Legge precitata, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali ha proposto alla Commissione DEP il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Fiavè", ricadente nel Comune Catastale di Fiavè.

La Torbiera di Fiavè, per la sua estensione e la notevole varietà di specie animali e vegetali presenti, è certamente uno dei biotopi di maggiore valore naturalistico della provincia. In aggiunta all'interesse ambientale, essa si pone come una stazione archeologica di rilevanza internazionale, nella quale la salvaguardia può essere solo di tipo globale.

L'area riveste un notevole interesse per i reperti pollinici, trovati (e studiati dal Dallafior), e per la funzione di luogo di riproduzione e di sosta per una notevole quantità di uccelli migratori. Essa si pone come ultimo rifugio di specie botaniche di torbiera e come volano idrico per le falde freatiche dell'intera conca di Fiavè.

La zoocenosi è particolarmente ricca e complessa, e sono rappresentate numerose specie di vertebrati e invertebrati. Oltre ad una notevole presenza di fauna acquatica con numerosi molluschi, sia lamellibranchi che gasteropodi, sono presenti numerosi ordini di insetti (odonati, ditteri, coleotteri, ecc.) e

ben sei specie di anfibi che utilizzano la torbiera come zona di deposizione delle uova. Quale oasi di rifugio riveste particolare interesse per gli uccelli migratori, sia specie acquatiche come Anatidi, Rallidi (legati in maniera vincolante al canneto) e Trampolieri, che a piccoli passeriformi che trovano rifugio e luoghi adatti alla riproduzione tra i fitti cespugli di salici e frangola presenti nella palude. Di grande interesse è la vegetazione, caratterizzata da associazioni tipiche delle zone umide e dalla presenza di specie molto rare come *Liparis loeselii*, *Drosera* sp., *Thypha* sp., *Epipactis palustris*, *Utricularia minor*, *Menyanthes trifoliata*, *Nimphaea alba*.

In data 11 marzo 1987 ed ai sensi del disposto di cui all'art.5 della L.P. 23/6/1986, n. 14 l'Assessore ha inviato gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, al Comune di Fivè, al Comprensorio delle Giudicarie ed al Comitato Agricolo Comprensoriale delle Giudicarie, perchè potessero esprimere il parere di competenza. Gli enti interpellati chiesero una sospensione delle procedure in attesa di una definizione progettuale specifica, per l'area a biotopo e archeologica, progetto che è stato redatto come documento interassessorile fra il Servizio Parchi, il Servizio Urbanistica ed il Servizio Beni Culturali e che è stato accolto favorevolmente dal Comune, progetto che la Giunta Provinciale è impegnata a realizzare con gradualità, per dare significato all'azione di tutela, conservazione e valorizzazione di tutta l'area di Fivè.

In data 7 marzo 1988 sono stati nuovamente inviati gli atti progettuali definiti sulla base degli accordi intercorsi con gli Enti interessati (Comune- Comprensorio-C.A.C) con i relativi vincoli di tutela per il parere di competenza (art.5 della L.P. n. 14). Gli Enti interpellati, prendendo atto che l'Amministrazione provinciale ha correttamente dimostrato di voler approntare una tutela attiva, e pur accogliendo unanimamente il progetto inviato, facevano rilevare come opportuna, tra l'altro, una modificazione dei confini, sia delle aree di riserva integrale che parziale. Ciò sia per la presenza di aree agricole coltivate che per poter approntare una infrastruttura sportiva (pista da fondo).

La Commissione, in data 24 maggio 1988, valutando i pareri espressi, ha ritenuto opportuno accogliere tra l'altro anche la modifica dei confini come richiesti, escludendo che nell'area integrale potesse trovar luogo la pista da fondo. Per questo motivo la Giunta Provinciale si impegna ad individuare e realizzare, d'intesa con il Comune, un tracciato alternativo.

Pertanto la Commissione propone alla Giunta Provinciale l'individuazione del biotopo "Fivè", per una superficie di ettari 146.00 come dagli atti progettuali allegati, che fanno parte integrante della presente delibera ed i relativi vincoli di

tutela.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la L.P. 23/6/1986, n. 14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

Art. 1 - Ai sensi della L.P. 23/6/86, n. 14, sono sottoposte a vincolo di biotopo nel Comune Catastale di Fiaavè, le pp.ff.:

Area a tutela integrale

(* particelle parzialmente comprese nell'area a tutela integrale e parzialmente nell'area a tutela parziale)

*1780, *1781, *1782/1, *1784, *1785/1, *1785/2, *1785/3,
*1786, *2353, *2356, *2357, *2358, *2359, *2361, *2363,
*2364, *2365, *2366, 2368/1, 2368/2, 2368/3, 2368/4,
2368/5, 2368/6, 2368/7, 2368/8, 2368/9, 2368/10,
2368/11, 2368/12, 2368/13, 2368/14, 2368/15, 2368/16,
2368/17, 2368/18, 2368/19, 2368/20, 2368/21, 2368/22,
2368/23, 2368/24, 2368/25, 2368/26, 2368/27, 2368/30,
2368/31, 2368/32, 2368/33, 2368/34, 2368/35, 2368/36,
2368/37, 2368/38, 2368/39, 2368/40, 2368/41, 2368/42,
2368/43, 2368/44, 2368/45, 2368/46, 2368/47, 268/48,
2368/49, 2368/50, 2368/51, 2368/52, 2368/53, 2368/54,
2368/55, 2368/56, 2368/57, 2368/58, 2368/59, 2368/60,
2368/61, 2368/62, 2368/63, 2368/64, 2368/65, 2368/66,
2368/67, 2368/68, 2368/69, 2368/70, 2368/71, 2368/72,
2368/73, 2368/74, 2368/75, 2368/76, *2368/77, *2368/78,
*2368/79, *2368/80, *2368/81, *2368/82, *2368/83,
*2368/84, *2368/85, *2368/86, *2368/87, *2368/88,
2368/91, 2368/92, 2368/93, 2368/94, 2368/95, 2368/96,
2368/97, 2368/101, 2368/102, 2368/103, 2368/104,
2368/105, 2368/106, 2368/107, 2368/108, 2368/109,
2368/110, 2368/111, 2368/112, 2368/113, 2368/114,
2368/115, 2368/116, 2368/117, 2368/118, 2368/119,
2368/120, 2368/121, 2368/122, 2368/123, 2368/124,
2368/125, 2368/126, 2368/127, 2368/128, 2368/129,
2368/130, 2368/131, 2368/132, 2368/133, 2368/134,
2368/135, 2368/136, 2368/137, 2368/138, 2368/139,
2368/140, 2368/141, 2368/142, 2368/143, 2368/144,
2368/145, 2368/146, 2368/147, 2368/148, 2368/149,
2368/150, 2368/151, 2368/152, 2368/153, 2368/154,
2368/155, 2368/156, 2368/157, 2368/158, 2368/159,
2368/160, 2368/161, 2368/162, 2368/163, 2368/164,
2368/165, 2368/167, *2368/169, 2368/170, 2368/171,
2368/172, 2368/173, 2368/174, 2368/175, *2369, *2388/1,

2406, 2407, 2409, 2412/1, 2412/2, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, *2423, *2424, *2425, *2426, *2427, *2428, *2429, *2430, *2431, *2432/1, *2432/2, *2441/1, *2441/2, 2442, *2446, *2447, *2448, *3004/4, 3037.

Area a tutela parziale

(*particelle parzialmente comprese all'interno del biotopo)

1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673/1, 1673/2, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684/1, 1684/2, 1686/1, 1686/2, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, *1728, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735/1, 1735/2, 1736/1, 1736/2, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, *1751, *1752, *1753, *1754, *1755, 1757, *1760, *1761, *1763, *1765, *1766, *1770, *1771, *1772, *1773, 1774, *1775, *1777, 1778, 1779, 1782/2, 1783, 1787, 1788, 1789, 1790, *1791, *1792, 1793, *1794, *1795, 1796, *1797, *1798, *1799, *1800, *2107, 2108, *2109, *2110, *2111, *2112, *2113, 2114, *2115, *2116/1, *2117, *2118, *2169/2, *2176/1, *2176/2, *2177, 2178, 2179, 2180, *2182/1, *2182/2, *2183/1, *2183/2, *2183/3, 2186/1, *2186/2, 2187/1, *2187/2, 2188/1, 2188/2, *2192/1, *2280, *2281, *2284, 2285, 2287, 2288, 2289, 2290, *2291, 2292, 2293, *2294, *2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320/1, 2320/2, 2320/3, 2320/4, 2320/5, 2320/6, 2320/7, 2320/8, 2321, 2322/1, 2322/2, 2322/3, 2323, 2324/1, 2324/2, 2324/3, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343/1, 2343/2, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355, 2360, 2362, 2368/28, 2368/29, 2368/69, 2368/90, 2368/98, *2368/99, 2368/100, 2368/166, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388/2, 2389, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2400, 2405/2, 2405/3, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2444, 2445, 2449, 2450, 2451, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459/1, 2459/2, 2460, 2461, 2462, 2463, 2471/1, 2471/2, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478/1, 2478/2, 2478/3, 2479, 2480, 2482, 2483, 2484, 2485, 2488, 2489/1, 2489/2, 2489/3, 2491, 2492, 2493, 2494/1, 2494/2, 2497, 2499, 2500/1, 2500/2, 2500/3, 2500/4, 2501/1, 2501/2, 2504/1, 2504/2, 2504/3, 2504/4, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511/1, 2511/2, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516/1, 2516/2, 2517, 2518, 2519, 2520/1, 2520/2, 2520/3, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526/1, 2526/2, 2527, 2528, 2529/1, 2529/2, 2534/1, 2534/2, 2535, 2536, 2538/1, 2538/2, 2539, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579/1, 2579/2, 2580, 2581/1, 2581/2, 2582, 2583, 2585/1, 2585/2, 2586, 2588/1, 2588/2, 2594, 2595, 2602, 2605/1, 2605/2, 2605/3, 2608, 2609, 2611/1, 2611/2, 2611/3, 2612/1, 2612/2, 2612/3, 2613, 2614/1, 2614/2, 2615/1, 2615/2, 2616, 2617, 2619, 2620, 2621/1, 2621/2, 2622, 2623/1, 2623/2,

2625/1, 2625/2, 2625/3, 2985, 2996, 2997, 3004/2, 3004/3, 3004/5
*3018, 3019, *3032,

e sulle p.ed.:

199/1, 199/2, 191, 336, 348, 387.

Art. 2 - Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzione peculiari del biotopo, è necessario porre in essere alcune limitazioni d'uso della risorsa ambientale, che comportano necessariamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della L.P. 23.6.1986, n. 14:

- a) il divieto di modificare e alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo,
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere o di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno,
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine già concesse.

Il biotopo di Fiavé include aree che si diversificano tra loro per caratteri ed esigenze particolari, di interesse naturalistico, archeologico, economico. La superficie del biotopo viene a soggiacere pertanto a diversi tipi di vincolo, tanto più limitanti quanto più è elevato il valore da proteggere.

Area a tutela integrale

Corrisponde alla zona umida vera e propria, occupata quasi esclusivamente da vegetazione palustre.

Non sono consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Sono ammesse esclusivamente quelle attività necessarie alla conservazione ed al ripristino del biotopo, sulla base di un rigoroso studio scientifico.

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo per motivi scientifici e di conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della L.P. 14/1986;
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo per i motivi di cui sopra;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti alla tutela

della salute pubblica;

- attraversare la zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- sorvolare a bassa quota il biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e gestione;
- effettuare qualsiasi tipo di recinzione.

Area a tutela parziale

Costituisce la fascia periumida che cinge esternamente la zona umida vera e propria della torbiera di Fiavé e si configura come area vocata sia per la prosecuzione delle attività economiche tradizionali, sia per la fruizione sociale, culturale, didattica e ricreativa del biotopo.

La sua tutela permette, fra l'altro il controllo sulla qualità e quantità delle acque che alimentano la torbiera.

L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con il mantenimento delle attività economiche tradizionali (in particolar modo l'agricoltura) per cui è permesso:

- l'ampliamento della struttura agricola esistente con la possibilità per i conduttori di poter edificare idonea abitazione a servizio dell'azienda secondo il piano di fabbrica del comune;
- la conduzione dei terreni agrari coltivati, con le tecniche agronomiche colturali in atto e tradizionali, compatibili con i criteri di tutela del biotopo;
- l'allevamento e pascolo del solo bestiame bovino, secondo criteri rispettosi degli equilibri naturali del biotopo;
- la circolazione dei mezzi agricoli nelle aree coltivate, esclusivamente ai proprietari, affittuari, usufruttuari, amministratori e lavoratori agricoli;
- le pratiche selvicolturali, secondo criteri naturalistici;
- la raccolta di funghi e fiori, secondo le prescrizioni delle leggi provinciali 25.7.73 n. 17 e 26.7.73 n. 18;
- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;
- il passaggio nei mesi invernali della pista di scii da fondo;
- la conduzione della piscicoltura ed un suo risanamento secondo una corretta progettazione;
- la possibilità di usare l'acqua in caso in incendio boschivo;
- le attività di scavo e ricerca nelle aree di interesse archeologico;
- la realizzazione di costruzioni in legno di modesta entità per la fruizione culturale e scientifica del biotopo, nonché di tutte quegli interventi necessari al riequilibrio naturale, protezione

e gestione del biotopo, sulla base di uno specifico piano scientifico.

Anche nella zona di rispetto non è permesso:

- effettuare l'immissione o il prelievo di qualsiasi specie animale e vegetale salvo che per i motivi scientifici e di conservazione del biotopo;
- effettuare l'immissione di specie vegetali senza preventiva autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali;
- abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare rumori, suoni, luci moleste,
- entrare con autoveicoli o motoveicoli salvo che per i proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei terreni o dei boschi, o per coloro che necessariamente devono percorrere quella via di accesso (diritto di passo ecc.) o che per chi svolge attività produttive già esistenti nell'area;
- svolgere attività di campeggio o manifestazioni ricreative e folkloristiche;
- è vietato ogni tipo di recinzioni. E' consentita la realizzazione di recinzioni non in muratura, delle aree adibite al pascolo del bestiame, sempreché tale recinzioni siano rimosse alla fine di ogni ciclo d'uso. Le recinzioni relative alle pertinenze degli edifici, quelle dettate da ragioni di sicurezza o da previsioni di legge sono ammesse, purché non in muratura fuori terra, previa concessione edilizia. Le opere di recinzione sono escluse nei tratti interessati dalla viabilità anche pedonale del biotopo.

Art. 3 - La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera.

Art. 4 - Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della L.P. 23.06.1986, n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

Adunanza chiusa ad ore10.00.....

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

~~IL DIRIGENTE~~
~~PIERLUIGI ARQUER~~
L'ASSESSORE SOSTITUTO
Walter Micheli



IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Franco Zenti

IL DIRIGENTE
dott. Renzo Leonardi

SERVIZIO ENTRATE E CREDITO

Esercizio finanziario 19.....

Visto e prenotato l'accertamento di entrata al capitolo

..... del Bilancio 19.....

(n. accertamento.....)

a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.

Trento,.....

IL DIRIGENTE SOST.
dott. Franco Deblasi

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Esercizio finanziario 19.88.....

Visto ~~e prenotato~~ l'impegno al capitolo.....

..... del Bilancio 19.....

(~~in impegno~~.....)

a sensi e per gli effetti dell'art. 50 L.P. 14.9.1979, n. 7.

Trento, 20 luglio 1988

IL DIRIGENTE
dott. Piergiorgio Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dirigente, su attestazione del messo,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nei modi di legge, all'Albo Pretorio della
Provincia in data 17 luglio 1988

e che non sono pervenuti reclami.



IL DIRIGENTE
dott. Renzo Leonardi